

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 80

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) le parole <<formativi e di orientamento, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento)>> sono soppresse;

b) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

<<p) gli adempimenti in materia di lavoro previsti dall'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.

Art. 81

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 3 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Gli interventi previsti dal Programma triennale che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.>>;

c) i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 82

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 16 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<In attuazione del>> sono sostituite dalle seguenti: <<In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e all'articolo 10, comma 4, del>>;

b) al comma 4 le parole <<ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 196/2000>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006>> e le parole <<dall'articolo 3, commi 1, 4 e 5, del medesimo decreto legislativo 196/2000>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006>>.

Art. 83

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, commi 1 e 4, L.R. 18/2005.

Art. 84

(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 18/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2005 le parole <<decreto legislativo 196/2000>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto legislativo 198/2006>>.

Art. 85

(Inserimento dell'articolo 21 ante nella legge regionale 18/2005)

1. Prima dell'articolo 21 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:

<<Art. 21 ante

(Rete regionale dei Servizi per l'impiego)

1. La Regione valorizza lo sviluppo di una moderna rete di servizi per il mercato del lavoro, favorendone la crescita, l'integrazione e la specializzazione, allo scopo, in particolare di:

a) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'integrazione tra operatori pubblici e privati del territorio;

b) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità.>>.

Art. 86

(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 18/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio - economica e territoriale.>>.

Art. 87

(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 18/2005)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 18/2005 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di solidarietà espansivi.>>.

Art. 88

(Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 40 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<in via sperimentale>> sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole <<e che in ogni caso non può eccedere un quinto del totale>> sono soppresse.

Art. 89

(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 44 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola <<dirigente>> è soppressa;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente

supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.>>.

Art. 90

(Sostituzione dell'articolo 61 della legge regionale 18/2005)

1. L'articolo 61 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 61

(Aspetti formativi del contratto di apprendistato)

1. La Regione promuove un'offerta stabile di formazione rivolta a lavoratori assunti con contratto di apprendistato anche al fine di favorirne e incrementarne l'occupabilità.

2. La Regione, sentite le parti sociali, disciplina le modalità di erogazione dell'offerta formativa di propria competenza rivolta agli apprendisti.>>.

Art. 91

(Abrogazione dell'articolo 62 della legge regionale 18/2005)

1. L'articolo 62 della legge regionale 18/2005 è abrogato.

Art. 92

(Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 63 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, dopo la parola << tirocini >> la parola << formativi >> è soppressa;
- b) al comma 1 dopo la parola << tirocini >> sono sopprese le seguenti: << formativi e

di orientamento>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La Regione disciplina i tirocini nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando in particolare i soggetti promotori, i limiti numerici dei tirocinanti in base al numero di dipendenti e i contenuti delle convenzioni e del progetto formativo.>>.

Art. 93

(Sostituzione dell'articolo 65 della legge regionale 18/2005)

1. L'articolo 65 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 65

(Interventi per il sostegno al reddito)

1. La Regione promuove un utilizzo degli ammortizzatori sociali informato all'integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro.

2. La Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

3. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo, quale strumento privilegiato e condiviso fra le parti di gestione delle eccedenze di personale.

4. La Regione promuove e sostiene strumenti di anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi in cui l'anticipazione non possa essere garantita dal datore di lavoro.>>.

Art. 94

(Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005)

1. Il comma 6 dell'articolo 77 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

<<6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia e, in particolare, dei limiti di importo e di durata previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".>>.